

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4600

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIMONETTI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI,
BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI,
GUIDESI, INVERNIZZI, MOLteni, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI,
RONDINI, SALTAMARTINI**

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita

Presentata il 26 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cosiddetta riforma Fornero delle pensioni ha innalzato repentinamente l'età anagrafica per il pensionamento inasprendo i requisiti di accesso e fissandoli a 66 anni per gli uomini (lavoratori dipendenti e autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego, a 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato, a 63 anni e 6 mesi per le autonome e la parasubordinate. Proprio queste ultime sono state le più colpite dalla manovra Monti-Fornero, che ha previsto un innalzamento (avvenuto con due scatti, nel 2014 e nel 2016, pari ciascuno a un anno e sei mesi per le lavoratrici dipendenti, a un anno ciascuno per le autonome e le para-

subordinate) dei requisiti anagrafici con l'obiettivo di parificare l'età pensionabile tra uomini e donne entro il 2018. Il prossimo anno l'adeguamento si completerà con un ulteriore scatto di un anno per le dipendenti del settore privato e di sei mesi per le autonome e le parasubordinate. I « nuovi » requisiti della riforma Fornero, peraltro, hanno già subito due ulteriori slittamenti per effetto del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, pari a tre mesi nel 2013 e ad altri quattro mesi dal 1° gennaio 2016 per tutti i lavoratori, sia uomini che donne.

Tale meccanismo, introdotto con il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, trovava il suo fondamento nel duplice obiettivo di mettere a punto delle misure stabili di contenimento della spesa previdenziale e, al contempo, di aumentare il requisito anagrafico, per standardizzarlo alla media europea, in maniera graduale e in proporzione all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica. Oggi, però, detto meccanismo non ha più ragione d'essere sia perché, di fatto, l'innalzamento dell'età anagrafica operato dalla riforma Fornero ha già inglobato gli ipotetici aumenti *illo tempore* congetturati sia perché abbiamo di gran lunga oltrepassato la media europea. Basti guardare ai principali Paesi europei come la Germania, dove l'età pensionabile è fissata a 67 anni « solo » nel 2029, o il Regno Unito, dove l'età richiesta per accedere alla pensione è pari a 65 anni, per uomini e donne, a decorrere dal 2018, o ancora l'Austria, che pone in quiescenza a 65 anni gli uomini e ancora a 60 anni le donne, con un aumento progressivo per parificarne l'età pensionabile entro il periodo 2024-2033. Legge Fornero e media europea, un combinato che evidenzia quanto anacronistico possa ormai essere il periodico adeguamento alla speranza di vita. Inoltre, sebbene nel 2016 l'aspettativa di vita sia tornata a crescere, l'evento del 2015 non può considerarsi come un caso isolato. Nel XVII rapporto sulle tendenze di medio lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario, infatti, era stato accertato un calo dell'aspettativa di vita, imputato soprattutto alla riduzione della prevenzione sanitaria a causa del perdurante stato di crisi economica. Il rapporto attestava che nel 2015 l'aspettativa di vita per uomini e donne era rispettivamente di 80,1 anni e di 84,7 anni, inferiore rispetto al 2014, che registrava una speranza di vita pari a 80,3 anni per gli uomini e a 85 anni per le donne. Già in quell'occasione i tecnici della Ragioneria generale dello Stato avevano ipotizzato un adeguamento nullo. Ora, se è vero che nell'anno 2016 si è realizzato un recupero della diminuzione della speranza di vita rilevata nel 2015, è altrettanto vero che, stante la

normativa vigente, l'incremento piuttosto intenso dei requisiti per il pensionamento a partire dal 1° gennaio 2019 deve essere effettuato almeno dodici mesi prima della data di decorrenza dell'aggiornamento, ovvero entro il 31 dicembre 2017, con decreto direttoriale, la cui mancata emanazione comporta responsabilità erariali. Vale a dire che entro i prossimi cinque mesi il Ragioniere dello Stato e il Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative, per non incorrere nel danno erariale, dovranno comunque emanare il suddetto decreto pur nell'eventuale mancanza dei nuovi dati sulle aspettative di vita. Da tali considerazioni trae origine la presente iniziativa legislativa, finalizzata a prevedere che l'eventuale provvedimento di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita sia emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in luogo del vigente decreto direttoriale, nonché a eliminare la previsione di danno erariale in caso di mancata emanazione del medesimo provvedimento, nell'ottica di non lasciare ad un automatismo sanzionabile una valutazione politica della contingente situazione socio-economica del Paese. Riteniamo, inoltre, che la riforma Fornero debba essere a sua volta riformata, se non addirittura abrogata *tout court*. Otto provvedimenti di salvaguardia e istituti come l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) volontario e l'APE *social* sono la conferma dei danni prodotti dalla riforma Fornero. Per queste ragioni, nelle more di una revisione complessiva della normativa previdenziale che incida sulla spesa assistenziale e introduca elementi reali di uscita flessibile dal lavoro per accedere alla pensione, pur sempre garantendo la sostenibilità finanziaria, prevediamo anche, al comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, una sospensione dell'ulteriore aumento dell'età pensionabile fino a tutto il 2022, considerato che ancora la riforma Fornero ha disposto, dopo il 2019, un adeguamento all'aspettativa di vita con cadenza biennale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: « con decreto direttoriale » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto »;

2) le parole: « La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale » sono soppresse;

b) al comma 12-*quater*, le parole: « del decreto direttoriale » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto ministeriale ».

2. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.430 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei di-

ritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b) quanto a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 45 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 6 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 57 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL0053870